

## ALLEGATO 6

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI E FACCHINAGGIO PER CONTO DELLA FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO, PRESSO LE SEDI DI SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.**

### CIG

L’anno 2023 il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Firenze, Piazza Vittorio Gui n. 1, presso la sede della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

**fra**

**Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino** (d’ora in avanti la Fondazione) con sede legale in Firenze, Piazza Vittorio Gui n. 1 - C.F. e P.IVA 00427750484 rappresentata dal Commissario Straordinario Onofrio Giustino Angelo Cutaia, nella sua qualità legale rappresentante, domiciliato ai fini di questo atto presso la sede della Fondazione

e

\_\_\_\_\_ (d’ora in avanti “Impresa”) con sede legale in \_\_\_\_\_, P.Iva e C.F. \_\_\_\_\_

### PREMESSO

- che con procedura ex art. 71 d.lgs. 36/2023 pubblicata il \_\_\_\_\_, è stata indetta la una gara per l’affidamento del servizio di trasporti e facchinaggio per conto della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, presso le sedi di svolgimento della propria attività istituzionale.
- che l’Impresa ha formulato la propria offerta tecnica ed economica nella procedura di cui sopra;
- che con provvedimento n \_\_\_\_\_, la Fondazione ha preso atto della procedura svolta, dell’esito, ha convalidato gli atti ed ha determinato di aggiudicare definitivamente all’Impresa i servizi suddetti.

Tutto ciò premesso, fra le Parti

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 - PREMESSE

Le Premesse ed i documenti e/o atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### ART. 2 - FONTI, CONFLITTI E LACUNE

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche il Capitolato speciale di gara e i relativi allegati, che si intendono integralmente richiamati.

L’esecuzione del presente contratto è regolata oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- c) ogni altra normativa nazionale, comunitaria e regionale applicabile agli appalti pubblici.

In caso di discordanza o contrasto, tra quanto disposto nel contratto ed una disposizione contenuta nel capitolato tecnico e/o nei suoi allegati, prevarrà il secondo.

#### ART. 3- OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contratto ha per oggetto l’appalto del servizio in accordo quadro di trasporti, facchinaggio per trasporti e movimentazioni varie, con l’utilizzo delle attrezzature e degli automezzi necessari, che dovrà

essere effettuato presso le sedi di svolgimento dell'attività istituzionale della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino; l'appalto viene affidato in esclusiva solo per i servizi da effettuare entro il territorio della provincia di Firenze; negli altri casi la Fondazione può avvalersi anche di altre ditte.

Il servizio sarà richiesto di volta in volta dalla Fondazione, a suo insindacabile giudizio, in base alle esigenze connesse alla propria attività.

L'accordo quadro non impegna la Fondazione al raggiungimento dei quantitativi indicati nel presente avviso, per tale motivo l'operatore economico nulla potrà pretendere per il mancato raggiungimento di detti target, fatta eccezione per il pagamento dei soli servizi correttamente eseguiti ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

#### **ART. 4 - OBBLIGHI IMPRESA**

L'Impresa si obbliga a svolgere il servizio alle condizioni previste nel Capitolato di gara e nei suoi allegati e, più in generale, in tutti gli atti della procedura di gara, nonché nell'offerta tecnica ed economica formulata.

**L'Impresa inoltre ha l'obbligo di realizzare il servizio secondo quanto contenuto nell'offerta tecnica che si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto.**

Il servizio deve essere espletato dall'impresa a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dal Capitolato speciale, dagli allegati dello stesso, dalla relazione tecnica presentata dall'Impresa.

#### **ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente Contratto ha la durata di **3 (anni)** anni dalla data di sottoscrizione, incluso un periodo di prova di 6 mesi, con facoltà della Fondazione di rinnovare lo stesso, alle medesime condizioni contrattuali, per 1 ulteriore anno (**uno**). Non è ammessa proroga tacita.

Alla scadenza il contratto si intende privo di effetti giuridici senza obbligo di preventiva comunicazione fra le parti.

L'aggiudicatario si impegna a prorogare il servizio, su espressa richiesta della Fondazione, oltre la scadenza prevista contrattualmente, onde permettere alla Fondazione stessa di disporre dei tempi tecnici necessari all'esperimento di una nuova gara ai sensi dell'art. 120 comma 10 d.lgs. 36/2023.

#### **ART. 6 – CORRISPETTIVO**

Le attività oggetto del Contratto saranno retribuite con le tariffe di seguito riportate, calcolate sulla base del ribasso indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara e specificatamente:

**Tariffe automezzi nell'ambito del territorio della provincia di Firenze, incluso autista:**

- A) camion telonato con pianale da m. 4,50 a m. 7,00 €/ora  
(con servizio minimo a chiamata della durata di 4 ore)
- B) - camion telonato oltre m. 7 e fino a m. 9,30  
con apertura laterale da ambo le parti, sponda posteriore idraulica e centine regolabili  
-camion furgonato con pianale di carico max 9,50 con sponda posteriore idraulica  
(con servizio minimo a chiamata della durata di 4 ore) €/ora
- C) -furgone  
-auto van €/ora  
(con servizio minimo a chiamata della durata di 4 ore)

**Tariffe manodopera facchinaggio per servizi nell'ambito del territorio della provincia di Firenze:**

- costo orario della prestazione della durata minima di 3 ore €/ora

I predetti corrispettivi si riferiscono al servizio effettuato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel Capitolato di gara e relativi allegati. Essi sono pertanto comprensivi di ogni onere e spesa.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

#### **ART. 7 – REVISIONE DEI PREZZI**

La revisione dei prezzi è prevista dal secondo anno di svolgimento del servizio, nel caso in cui si verificano le condizioni previste all'art. 60 d.lgs. 36/2023.

#### **ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato con le modalità previste nel Capitolato speciale di gara.

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico a Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, p. iva 00427750484, Piazzale Vittorio Gui n° 1 - 50144 Firenze e dovranno riportare:

- il codice univoco ufficio: UFM8NY;
- il numero e la data degli ordini emessi dalla Fondazione;
- tutti i dati relativi alle coordinate bancarie, necessari per il pagamento (numero conto corrente, codice CAB, ABI etc.);
- la percentuale I.V.A. di legge vigente;
- il CIG attribuito alla presente procedura;
- ogni altra indicazione utile.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (acquisizione del Durc) e a quella di regolarità fiscale (ex art. 48 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), a termini di legge.

Il difetto di regolarità contributiva e/o fiscale costituisce condizione giuridica ostativa all'effettuazione dei pagamenti e dà titolo alla Fondazione per effettuare gli adempimenti sostitutivi previsti dalla normativa vigente.


Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Impresa può sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente contratto; qualora l'Impresa si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte della Stazione Appaltante da comunicare all'Impresa a mezzo PEC.

#### **ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ivi incluso l'obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge. L'appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all'Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'appaltatore effettui una o più transazioni indicate nell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in violazione della legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all'affidatario o al subappaltatore.

L'appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che verrà comunicato dalla Fondazione.



## **ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO**

### **Il Contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, a pena di nullità dell'atto di cessione.**

Il subappalto è regolato ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023. All'aggiudicatario è fatto divieto di subappaltare ad altri soggetti che abbiano partecipato, anche in raggruppamento, alla procedura di gara della quale l'impresa è affidataria.

L'importo dovuto per le prestazioni subappaltate sarà corrisposto all'affidatario e non al subappaltatore. L'Impresa provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'affidatario è tenuto a presentare entro 20 giorni da ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate dal subappaltatore per i pagamenti da questo effettuati al subappaltatore stesso, con indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. In mancanza, i pagamenti saranno sospesi, senza alcuna corresponsione di interessi. Qualora il Contratto preveda un solo pagamento, verrà trattenuta una quota del 30%, fintantoché non sia stata presentata la fattura quietanzata del subappaltatore.

L'autorizzazione al subappalto è subordinata, ai sensi della normativa vigente, alla verifica dei requisiti morali e di idoneità tecnico professionale, e, nei casi previsti, alla predisposizione del documento integrativo del documento di valutazione dei rischi da interferenza.

L'appaltatore assume, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., specifico obbligo a far accettare ai propri subappaltatori le disposizioni presenti nel Contratto, nel Capitolato di gara e nell'offerta tecnica.

## **ART. 11 – RESPONSABILITÀ CIVILE**

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Impresa stessa, quanto della Fondazione che di terzi, in virtù dei servizi oggetto della presente gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Impresa aggiudicataria deve essere provvista della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 5.000.000,00, priva di franchigia, per l'intera durata del Contratto e per tutto il periodo di validità del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Impresa in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Contratto, al Capitolato di gara e all'offerta tecnica.

La copertura assicurativa deve prevedere:

- a) la responsabilità civile verso terzi;
- b) i danni che l'Impresa deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i suoi dipendenti ancorché non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.;
- c) i danni derivanti, per qualsiasi causa, a personale della Fondazione occasionalmente o saltuariamente presenti nell'area ove si svolge il servizio, compresi consulenti dell'appaltatore o della stazione appaltante.

L'inadempimento anche di una sola clausola del presente articolo costituisce legittima causa di revoca dell'aggiudicazione definitiva, nonché causa di risoluzione di diritto del Contratto e la stazione appaltante potrà procedere ad incamerare la cauzione versata a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Fondazione. Copia della polizza dovrà essere allegata al presente Contratto.

L'Impresa, infine, si obbliga a sollevare la Fondazione da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

La Società in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione degli oggetti, o delle parti di oggetti, danneggiati per omissione o negligenza dei propri dipendenti nell'esecuzione del servizio.

In caso di danni a cose della Fondazione, l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra l'incaricato della Fondazione e il responsabile della Società; in assenza di quest'ultimo si procederà all'accertamento in presenza di due testimoni individuati discrezionalmente dall'incaricato della Fondazione.

#### **ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA**

Prima della stipula del Contratto, a garanzia di tutti gli obblighi nascenti dallo stesso o al medesimo correlati ai sensi di legge, la Società dovrà costituire in favore della Fondazione una cauzione definitiva rilasciata in conformità a quanto previsto dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

Tale garanzia dovrà avere una durata almeno pari alla durata del Contratto e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Fondazione.

La garanzia, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'escussione della garanzia provvisoria.

#### **ART. 13 - INADEMPIENZE E PENALI**

Ogni disservizio e/o inadempienza rispetto a quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato e dalle norme di legge ad opera della Società sarà oggetto di contestazione scritta (email, PEC) secondo quanto previsto dal Capitolato speciale di gara.

#### **Art. 14– ESECUZIONE IN DANNO**

In caso di inadempienza della Società, oltre a comminare le penali previste al punto precedente, la Fondazione si riserva la facoltà di far eseguire da altra Ditta il mancato o incompleto servizio a spese della Società, secondo le modalità di cui al Capitolato speciale di gara.

#### **Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Fondazione potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante raccomandata A/R o a mezzo pec, nei seguenti casi:

- frode a danno della Fondazione;
- danni ai beni di proprietà della Fondazione, derivanti da colpa grave o da incuria e negligenza;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- infrazioni di particolare gravità, che comportino l'interruzione del servizio.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate, la Fondazione provvederà a trattenere l'intero importo della cauzione fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni, ivi comprese le differenze di costo sostenuto per il ricorso ad altra Ditta nelle ipotesi di esecuzione in danno.

#### **ART. 16 - RECESSO**

La Stazione Appaltante ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicare all'impresa a mezzo PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'impresa;

2) qualora l'Impresa perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti da tutti gli atti di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stata scelta l'Impresa medesima;

3) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione Appaltante.

In caso di recesso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

#### **ART. 17 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese della registrazione saranno a totale carico dell'Impresa.

#### **ART. 18 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Alcune delle informazioni scambiate tra le parti nella normale gestione dei rapporti che intercorrono tra le stesse per effetto del presente contratto e/o in relazione alla gestione del servizio, sono qualificabili come "dati personali" (art. 4 Reg. UE 2016/679) relativi a soggetti terzi.

In riferimento a tali informazioni le Parti si impegnano reciprocamente:

- a trattare i suddetti dati nel pieno rispetto della normativa in tema di tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.);
- a trattare i suddetti dati per le sole finalità di cui al presente contratto e correlate alla gestione del servizio o della fornitura e dei rapporti commerciali intercorrenti nonché per adempiere ad obblighi imposti da norme di legge;
- a scambiarsi dati pienamente utilizzabili per le finalità sopra citate, poiché acquisiti in modo lecito ed avendo già ottemperato, ove necessario e ciascuna relativamente ai dati forniti alla controparte, agli obblighi di informativa ed eventuale acquisizione del consenso per i trattamenti effettuati da entrambe le parti in relazione o in conseguenza del presente contratto; resta inteso che le parti collaboreranno, ove necessario, al fine di rispondere alle legittime richieste degli interessati ove riguardanti i trattamenti in parola;
- a rendere disponibili alla Controparte eventuali informazioni aggiuntive circa i trattamenti effettuati, così da porla in condizioni di rispettare il punto precedente; a tal proposito il fornitore potrà prendere a riferimento l'informativa ex artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AI FORNITORI" resa disponibile dalla Fondazione;
- a far trattare tali dati solamente da soggetti che agiscono sotto la loro autorità e che afferiscono, anche in qualità di collaboratori esterni, alla propria organizzazione. (espressamente autorizzati e formati circa le norme e procedure adottate a tutela dei dati personali, come previsto all'art. 2 quaterdecies D.lgs.196/2003 Reg. UE 2016/679, o nominati Responsabili ex art. 28 dello stesso Regolamento.)



Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a mantenere la controparte indenne da ogni contestazione, azione, o pretesa avanzate da soggetti terzi e/o Autorità a seguito di eventuali contestazioni per pretese violazioni delle disposizioni di cui al D.lgs 196/03, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali nonché al Regolamento (UE) 679/2016.

#### **ART. 19 – CODICE ETICO**

L'Impresa dichiara di aver preso atto del contenuto del Codice Etico della FONDAZIONE e del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito modello) adottati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, avendone presa chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni loro singola parte, su base cartacea o attraverso collegamento telematico al sito istituzionale [www.maggiofiorentino.com](http://www.maggiofiorentino.com).

L'Impresa dichiara e garantisce che quanto forma oggetto del presente contratto sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel codice etico e nel modello, nonché nel rispetto di tutta la normativa anticorruzione e, per l'effetto, si impegna a far conoscere il codice etico, il modello, nonché tutta la normativa applicabile (ivi inclusa la normativa anticorruzione) a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

In particolare l'Impresa garantisce che i propri dipendenti e/o collaboratori e/o soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti e/o chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, allo svolgimento del servizio oggetto del contratto e/o faccia parte della sua organizzazione non terrà comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del codice etico, del modello e/o di tutta la normativa applicabile (con particolare ma non esaustivo riferimento alla normativa anticorruzione) e/o che risultino lesivi dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui la Fondazione si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.

La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie sopra previste costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà della Fondazione di risolvere il presente contratto ex art. 1456 c.c., pregiudicati il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge.

#### **ART. 20 – FORO COMPETENTE**

Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

#### **Art. 21 - NORME FINALI**

Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara o che saranno emanate nel corso di validità del Contratto, per quanto applicabili.

L.C.S. Firenze, .....

Per la Fondazione

Per la Società

.....

.....

Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c di approvarle specificatamente intendendole come sottoscritte una per una, in particolare quelle distinte agli articoli: ART. 4 – Obblighi dell'impresa; Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari; ART. 11 – Responsabilità civile; ART. 12 – Cauzione definitiva; ART. 13 – Inadempienze e penali; ART. 14 – Esecuzione in danno; ART. 15 – Risoluzione del contratto; ART. 16 – Recesso; ART. 19 – Codice Etico; ART. 20 – Foro competente

Per la Fondazione

Per la Società